

LA MANOVRA “SALVA ITALIA”

di Mauro CERNESI

L'articolo illustra le principali novità fiscali contenute nell'ennesima manovra con cui si è chiuso il 2011, un anno horribilis per l'economia italiana. Si tratta della terza manovra, la prima del governo Monti, dopo le precedenti varate dal governo Berlusconi nei mesi di luglio e agosto. La manovra correttiva di dicembre si è resa necessaria in quanto le precedenti manovre, a seguito dell'indebolimento delle prospettive macroeconomiche, sono risultate insufficienti.

Nella seduta del 22 dicembre 2011 - con 257 sì, 41 no e nessun astenuto - il Senato ha varato definitivamente la manovra “salva-Italia” (*legge 22 dicembre 2011, n. 214*). Il provvedimento, sul quale il governo Monti ha posto la fiducia, ha convertito in legge con modificazioni, il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 recante “*Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici*”. Hanno votato contro la fiducia l'Italia dei valori (Idv), la Südtiroler Volkspartei (Svp), l'Union Valdotaïne e la Lega, che ha inscenato una “vivace” protesta in aula. Rispetto alla fiducia ottenuta dal governo Monti il 17 novembre 2011, nel momento del suo insediamento, ci sono stati 24 voti in meno (281 sì e 25 no).

La nuova manovra del governo Monti

Con questa *ennesima* manovra si chiude un *anno horribilis* per l'economia italiana. Si tratta, infatti, della *terza manovra*, la prima del *governo Monti*, dopo le precedenti varate a luglio e agosto (leggi n. 111/2011 e n. 148/2011) *dal governo Berlusconi*, che avevano come obiettivo il raggiungimento del pareggio del bilancio nel 2013. La nuova manovra correttiva di dicembre si è resa necessaria in quanto le precedenti manovre, a seguito dell'indebolimento delle prospettive macroeconomiche, *si sono rivelate insufficienti*. In pratica, le previsioni di crescita economica individuate dal governo Berlusconi sono state più basse di quanto previsto; inoltre, si è assistito a un innalzamento dei tassi di interesse richiesti dai mercati per rifinanziare il debito italiano (il famoso differenziale tra *Btp* e *Bund* tedeschi, cosiddetto “spread”), aggravando la situazione debitoria. Alla luce di questo mutato quadro economico il governo Monti è stato costretto a rivedere la *crescita reale* (e nominale) *del Pil*. In particolare, riducendo a -0,4% da +0,6% la previsione del Pil per il 2012, a +0,3% da +0,9% la previsione del 2013 e a 1% da 1,2% la previsione del 2014.

Quadro macroeconomico: previsioni DEF settembre 2011 e previsioni Governo Monti			
	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
DEF previsioni PIL	0,6 %	0,9%	1,2%
Monti previsioni PIL	-0,4%	0,3%	1%

In base a questi nuovi dati il governo Monti, per garantire il pareggio del bilancio nel 2013, è stato costretto, attraverso una nuova e “dolorosa” manovra, a recuperare in media 33 miliardi di euro l'anno per i prossimi tre anni. Più precisamente, *31,2 miliardi* di euro nel 2012, *33 miliardi* di euro nel 2013 e *34,9 miliardi* di euro nel 2014. La *manovra lorda*, data dalla somma delle maggiori entrate e delle minori spese, è basata soprattutto sulle maggiori entrate (tasse), mentre il resto delle risorse è rappresentato da minori spese. Nel 2012 le entrate risultano pari a *26,6 miliardi di euro* (85% delle risorse) a fronte di minori spese per *4,6 miliardi di euro* (pari a 15%). Per il 2013 le entrate risultano essere *26 miliardi di euro* (79% delle risorse) a fronte di minori spese

per 6,8 miliardi di euro (pari al 21%). Infine, nel 2014 le entrate incidono 25,8 miliardi di euro (pari al 74%) a fronte di minori spese per 9 miliardi di euro (pari al 26%).

Manovra “salva-Italia”: composizione maggiori entrate e minori spese (valori in miliardi di euro)			
	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
Maggiori entrate	26,6 (85%)	26 (79%)	25,8 (74%)
Minori spese	4,6 (15%)	6,8 (21%)	9 (26%)
Saldo	31,2 (100%)	33 (100%)	34,9 (100%)
Gli arrotondamenti alla prima cifra decimale possono causare differenze tra le somme delle varie voci.			

Dal lato degli *impieghi* (minori entrate e maggiori spese) *gli interventi* (11 miliardi di euro nel 2012, 11,6 miliardi di euro nel 2013 e 13,5 miliardi di euro nel 2014) sono diretti a sostenere maggiori spese (40% nel 2012, che scendono al 27% nel 2014) e a coprire minori entrate il cui peso passa dal 60% del primo esercizio al 73% nel 2014. La *manovra risulta composta* pertanto da due componenti da una parte le misure per migliorare il bilancio pubblico (maggiori entrate e minori spese) e dall'altra dalle *misure di stimolo all'economia*, cosiddetti *impieghi*, consistenti in minori entrate e maggiori spese), che sono stimate a circa un *terzo della manovra*.

La *manovra netta*, ovvero l'entità della correzione sui saldi in termini di differenza tra risorse e impieghi (in pratica l'effetto *sull'indebitamento netto*), è pari a 20,2 miliardi di euro nel 2012, a 21,3 miliardi di euro nel 2013, anno in cui si dovrebbe raggiungere il pareggio del bilancio, e 21,4 miliardi di euro nel 2014.

Manovra netta: effetti sull'indebitamento netto (valore in miliardi di euro)			
	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
Risorse	31,2	33	34,9
(-) Impieghi	11	11,6	13,5
Correzione indebitamento netto	20,2	21,3	21,4
Gli arrotondamenti alla prima cifra decimale possono causare differenze tra le somme delle varie voci			

Se si considerano gli interventi adottati questa estate (luglio e agosto), la *correzione cumulativa raggiunge* – secondo la Banca d'Italia - cifre record: circa 48,4 miliardi di euro (3% del Pil) nel 2012; 75,6 miliardi di euro (4,6% del Pil) nel 2013 e 81,2 miliardi di euro (4,8% del Pil) nel 2014.

Le ultime tre manovre (luglio, agosto e dicembre) 2011: effetti sull'indebitamento netto (valori in miliardi di euro)			
	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
Manovre estive (luglio e agosto)	-28,2	-54,3	-59,8
Manovra “salva Italia”	-20,2	-21,3	-21,4
Totale manovre	-48,4	-75,6	-81,2
Effetto cumulato sull'indebitamento netto	-3%	-4,6%	-4,8%

Considerato il peso nella manovra delle maggior entrate si avrà un aumento, mai toccato finora, della *pressione fiscale*. Già con la legge n. 111/2011 (manovra di luglio) si prevedeva per il 2014 un rialzo dell'indicatore percentuale del livello di tassazione rispetto al Pil intorno al 44,4%; con il varo della legge n. 148/2011 (manovra di agosto) i dati di previsione hanno subito un ulteriore aumento arrivando ad attestarsi sempre nel 2014 al 44,7% del Pil. A queste previsioni si è aggiunta la manovra “salva Italia” che secondo i calcoli fatti dal governatore della Banca d'Italia, *Ignazio Visco*, dovrebbe attestarsi intorno al *45% del Pil nazionale*. Valore quest'ultimo, secondo l'Ufficio studi dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili, *sottostimato* in quanto dovrebbe arrivare intorno al 46%/47%. Ricordiamo che il punto massimo della percentuale della pres-

sione fiscale raggiunta in passato è avvenuta nel 1997, quando il livello si attestò al 43,7% del Pil.

Aumento della pressione fiscale dopo le tre manovre di fine anno (Anno 2014)	
Legge n. 111/2011 (luglio)	44,4%
Legge n. 148/2011 (agosto)	44,7%
Legge n. 214/2011 (dicembre)	45 %
Stime Ufficio studi DCEC	46 /47 %

La manovra “salva Italia”

Vediamo ora di analizzare i principali provvedimenti introdotti dalla manovra “salva-Italia”. Sicuramente uno degli interventi più incisivi riguarda la *tassazione immobiliare*, accompagnata da una *rivalutazione dei valori catastali*. Viene, infatti, *anticipata* al 2012 la nuova *imposta municipale propria (o unica) sugli immobili* (cosiddetta *Imu*) che sostituisce l’Ici e reintroduce la tassa sulla prima casa. La manovra prevede inoltre, a decorrere da 2011, una *nuova imposta sul valore degli immobili detenuti all’estero* (cosiddetta *Ivie*) da soggetti residenti in Italia. Dal primo gennaio 2013, infine, scompariranno tutti i sistemi di prelievo per il pagamento del servizio di gestione dei rifiuti (Tarsu e Tia) per fare posto a un nuovo *tributo comunale sui rifiuti e i servizi* (*Tares*), che colpirà tutti coloro che occupano o detengono locali o aree scoperte.

Diversi poi i *provvedimenti fiscali* che spaziano dall’introduzione di un’*imposta di bollo speciale annua* permanente sui capitali regolarizzati grazie agli “scudi” fiscali degli scorsi anni (pari al 4 per mille dell’intero capitale scudato; tale aliquota sarà però pari al 10 per mille nel 2012 e al 13,5 per mille nel 2013) all’estensione *dell’ambito di applicazione dell’imposta di bollo sui depositi di titoli, polizze vita e fondi mobiliari*, nonché alla *rimodulazione dell’imposta di bollo fissa sugli estratti di conto corrente e sui libretti di risparmio bancari e postali*. Sempre in *materia fiscale*, questa volta *sul fronte della crescita*, sono previste *alcune agevolazioni alle imprese*. In particolare, è introdotta, dall’esercizio 2011, un’*agevolazione per le società che incrementano il patrimonio sia con aumenti di capitale in denaro sia trattenendo gli utili in azienda* (cosiddetta *ACE – Aiuto alla Crescita Economica*), consistente in una deduzione dal reddito d’impresa del rendimento figurativo del capitale proprio. Inoltre, le imprese potranno *dedurre integralmente dalle imposte dirette* (Irpef e Ires) *l’Irap* pagata sul costo del lavoro e potranno godere di un *incremento delle deduzioni Irap spettanti per determinate categorie* (lavoratori di sesso femminile e giovani lavoratori under 35 anni). Novità fiscali anche *sul fronte dell’Iva*: le aliquote del 10% e 21% potrebbero diventare rispettivamente del 12% e del 23% a decorrere dal primo ottobre 2012 (provvedimento - come vedremo- resosi necessario per evitare il taglio alle agevolazioni fiscali previsto dal precedente Governo Berlusconi per garantire il pareggio del bilancio nel 2013). Infine, dall’anno di imposta 2011 *l’addizionale regionale dell’Irpef* passa dallo 0,9% all’1,23%, con la possibilità per le Regioni di applicare un *ulteriore aumento dello 0,5%*. Il capitolo fiscale si chiude con la *lotta all’evasione* che passa attraverso il *divieto dell’uso del contante per pagamenti pari o superiori a 1.000 euro*; *l’obbligo per gli intermediari finanziari di comunicare all’Anagrafe tributaria qualsiasi operazione di natura finanziaria*; *le modifiche alla disciplina vigente in materia di accessi e controlli*; *il regime agevolato della trasparenza per professionisti, imprese individuali e società di persone*; *l’applicazione di sanzioni penali per tutti coloro che, in sede di accertamento tributario, trasmettono o esibiscono atti e documenti falsi*.

L’ultimo pilastro della manovra Monti è rappresentato *dalla riforma sul sistema pensionistico*, con il *passaggio dal 2012 al regime contributivo per tutti i lavoratori*, *il blocco dell’indicizzazione automatica delle pensioni per importi superiori a 1.400 euro* (importo che è “lievitato” durante la discussione parlamentare) e *all’allungamento del requisito anagrafico per le pensioni di vecchiaia* (con l’eliminazione delle cosiddette “finestre”).

Vediamo ora le *principali misure fiscali* introdotte dalla manovra “salva-Italia”.

Tassazione immobiliare

Come abbiamo visto uno dei più importanti provvedimenti contenuti nella manovra Monti, soprattutto per il gettito complessivo previsto e la vasta platea interessata, è quello relativo alla *tassazione degli immobili*. Iniziamo dall'**Imposta Municipale Unica (Imu)** già prevista dal decreto sul *federalismo fiscale municipale* che, anziché entrare in vigore nel 2014, entrerà in vigore in via sperimentale nel 2012 e durerà per un triennio (fino al 2014), per poi passare a regime definitivamente nel 2015. La nuova imposta sostituisce, per la componente immobiliare: *l'Imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali* (regionali e comunali) dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e *l'Imposta comunale sugli immobili (Ici)*. L'anticipazione dell'Imu al 2012 – a differenza di quanto previsto nel decreto sul federalismo fiscale – comporterà il ritorno della tassazione sulla prima casa. Ricordiamo che quest'ultima, ai fini della vecchia Ici, a partire dal 2008, era stata completamente abolita. Questa novità ha comportato, rispetto all'Imu federalista l'introduzione di una *nuova aliquota* e la *previsione di alcune detrazioni per l'abitazione principale*. In particolare:

- *l'aliquota base dell'imposta è pari allo 0,76%*, con la possibilità per i Comuni di modificarla *in aumento o in diminuzione* sino a 0,3 punti percentuali. Quindi la stessa potrà variare da 0,46% a 1,06%;
- *l'aliquota per l'abitazione principale e per le relative pertinenze è pari allo 0,4%*, con la possibilità per i Comuni di modificarla *in aumento o in diminuzione* sino a 0,2 punti percentuali. Quindi la stessa potrà variare da 0,2% a 0,6%. E' fissata, inoltre, una detrazione *pari a 200 euro*, maggiorata di *50 euro per ciascun figlio* di età non superiore a ventisei anni, purché dimori abitualmente e sia residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione. La maggiorazione di *50 euro non può però superare l'importo massimo di 400 euro*; in pratica la detrazione complessiva non può superare i 600 euro (detrazione ordinaria 200 euro + maggiorazione 400 euro);
- *l'aliquota per i fabbricati rurali a uso strumentale è pari allo 0,2%*, con la possibilità per i Comuni di *ridurla* sino a 0,1 punti percentuali. Ricordiamo che *ai fini Ici* i fabbricati rurali erano esenti da imposta.

Inoltre, i Comuni possono ridurre *l'aliquota base* fino allo 0,4% nel caso di *immobili non produttivi di reddito fondiario* o anche nel caso di *immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati*.

Le aliquote dell'imposta mobiliare unica		
Tipologia fabbricati	Aliquota	Potere dei Comuni
Ordinaria	0,76%	+/- 0,3% (aliquote Imu: da 0,46% a 1,06%)
Abitazione principale	0,4%	+/- 0,2% (aliquote Imu: da 0,2% a 0,6%) *
Rurali strumentali	0,2%	-0,1% (aliquote Imu: da 0,1% a 0,2%)
Non produttivi di reddito fondiario	0,76%	Ridurre l'aliquota base fino allo 0,4% (aliquote Imu: da 0,4% a 0,76%)
*Detrazione per abitazione principale 200 euro + 50 per ogni figlio (tetto massimo consentito 600 euro).		

La manovra Monti interviene poi *sul calcolo della base imponibile dell'Imu*, innalzando, per gran parte degli immobili, i moltiplicatori, già previsti per l'Ici, necessari per calcolare l'imposta. Nella tabella che segue sono evidenziate le differenze.

Categorie catastali	Immobili	Moltiplicatori Ici	Moltiplicatori Imu
A (escluso A/10), C2, C6, C7	Abitazioni e loro pertinenze	100	160
B	Ospedali, uffici pubblici, musei ecc.	140	140
C3, C4, C5	Laboratori per arti e mestieri, fabbricati e locali per esercizi sportivi, stabilimenti balneari e di acque curative (senza fine di lucro)	100	140
A/10, D/5	Uffici e studi; istituti di credito banche e assicurazioni	50	80
D (escluso D/5)	Opifici, alberghi e pensioni, teatri, cinema. Altri fabbricati ad uso produttivo e commerciale	50	60 (65 dal 2013)
C/1	Negozi botteghe	34	55

In pratica, per calcolare l'imposta occorre partire dalla *rendita catastale* dell'immobile, utilizzata anche per il calcolo dell'Ici, che risulta dall'atto di acquisto o che può essere richiesta all'Agenzia del territorio. Successivamente occorrerà rivalutare la rendita così ottenuta del 5%. Al risultato occorrerà applicare il moltiplicatore a seconda della categoria catastale e quindi applicare l'aliquota stabilita, che varia secondo la tipologia dell'immobile.

Esempio – Calcolo dell'Imu sull'abitazione principale

Contribuente con moglie e due figli minori proprietario di un immobile adibito a prima casa con rendita catastale di 1.000 euro ubicato in un Comune che non ha apportato alcuna modifica (in aumento o in diminuzione) all'aliquota prevista dalla legge. In questo caso trattandosi di abitazione principale opereremo come segue:

$1.000 \text{ euro} \times 1,05 \text{ (rivalutazione)} \times 160 \text{ (coefficiente di maggiorazione)} = 168.000 \text{ euro (base imponibile)}$
 $168.000 \text{ euro} \times 0,4\% \text{ (aliquota)} = 672 \text{ euro (imposta lorda)}$

All'imposta lorda occorre applicare le detrazioni consentite nel caso di abitazione principale pari a 200 euro, più altri 50 euro (fino a un massimo di 400 euro) per ogni figlio a carico con meno di 26 anni:

$672 \text{ euro (imposta lorda)} - 200 \text{ euro (detrazione per prima casa)} - 100 \text{ euro (detrazione per due figli a carico)} = 372 \text{ euro (imposta netta)}$

Esempio – Calcolo dell'Imu sulla seconda casa

Contribuente che possiede una seconda casa con rendita catastale di 1.000 euro in un Comune che non ha apportato alcuna modifica (in aumento o in diminuzione) all'aliquota prevista dalla legge.

$1.000 \times 1,05 \text{ (rivalutazione)} \times 160 \text{ (coefficiente di maggiorazione)} \times 0,76\% \text{ (aliquota sulla seconda casa)} = 1.276,80 \text{ euro}$

Altra novità rispetto al decreto sul federalismo municipale riguarda la previsione della *compartecipazione dello Stato* all'Imu. Tale *compartecipazione* è fissata nella misura del 50% dell'imposta determinata applicando l'aliquota base (0,76%) alla base imponibile di tutti gli immobili diversi dall'abitazione principale. La quota dovrà essere versata allo Stato contemporaneamente all'Imu. Occorre sottolineare, però, che eventuali diminuzioni deliberate dai Comuni non incideranno sulla quota da versare allo Stato (che resta il 50% dello 0,76%, cioè 0,38%). In pratica ai Comuni andrà il 100% del gettito relativo all'abitazione principale e relative pertinenze, mentre per gli immobili diversi allo Stato spetterà lo 0,38%, indipendentemente dal fatto che il Comune abbia applicato la riduzione dello 0,3% all'aliquota dello 0,76% fissando l'aliquota per esempio allo 0,46%.

Si propone una *tabella di confronto* tra la vecchia Imu, prevista nel decreto sul federalismo municipale, e la nuova introdotta dalla manovra Monti.

	Decreto sul federalismo	Manovra Monti
Entrata in vigore	2014	Dal 2012 al 2014 fase sperimentale, dal 2015 a regime
Presupposto dell'imposta	Immobili diversi dalla prima abitazione (tranne immobili di pregio)	Tutti gli immobili
Aliquote	0,76%	0,2% fabbricati rurali strumentali; 0,4% abitazione principale; 0,76% altri edifici
Base imponibile dell'imposta	Con gli stessi moltiplicatori dell'Ici	Con la rivalutazione dei moltiplicatori fino al 60%
Destinatari del gettito	Tutto ai Comuni	Il 50% del gettito (tranne prime case e fabbricati rurali) va allo Stato
Poteri dei Comuni	+/-0,2% immobili locati; +/-0,3 % immobili non locati	-0,1% per fabbricati rurali strumentali; +/-0,2% per prima abitazione; +/-0,3 % altri immobili

La manovra “salva-Italia” introduce, inoltre, a decorrere dall’anno 2011, una **Imposta sul valore degli immobili esteri** (cosiddetta *Ivie*) detenuti a titolo di proprietà o di altro diritto reale dalle *persone fisiche residenti in Italia*. L’imposta è stabilita nella misura dello *0,76% del valore degli immobili*. Quest’ultimo è costituito dal costo risultante dall’atto di acquisto o dai contratti e, in mancanza, secondo il valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l’immobile. L’imposta è dovuta proporzionalmente alla quota di possesso (in caso di coniugi in regime di comunione dei beni, per esempio, ciascuno dovrà pagare il 50%) e ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. Per scongiurare possibili effetti di *doppia imposizione* dall’*Ivie* dovuta è riconosciuto un *credito d’imposta* pari a eventuali prelievi patrimoniali applicati nello Stato in cui è situato l’immobile. Così, ad esempio, se l’imposta pagata all’estero sull’immobile è pari o superiore all’*Ivie* dovuta in Italia non si dovrà pagare nulla. Uno o più provvedimenti direttoriali stabiliranno le modalità di attuazione delle disposizioni precedenti, fermo restando che il versamento delle imposte dovute è effettuato entro il termine di versamento a saldo delle imposte sui redditi. Conseguentemente, la prima scadenza è fissata per il prossimo mese di giugno (o luglio) 2012, per l’imposta dovuta per l’anno 2011. Visto che dai dati in possesso dell’Amministrazione finanziaria gli immobili all’estero posseduti da cittadini italiani ammontano a 19 miliardi di euro, una tassazione di questo tipo potrebbe portare all’erario circa *98,4 milioni di euro*.

Esempio – Calcolo dell’*Ivie*

Ipotizziamo una persona fisica residente nel territorio dello Stato Italiano che è proprietaria per tutto il 2011 di un piccolo appartamento in Svizzera che vale, in base all’atto di acquisto, 300.000 euro. L’*Ivie* dovuta in Italia, sempreché non abbia pagato alcuna imposta in Svizzera, è pari a:
 $300.000 \text{ euro (base imponibile)} \times 0,76\% \text{ (aliquota)} = \text{imposta dovuta } 2.280 \text{ euro}$.

La manovra Monti prevede, inoltre, a decorrere dal primo gennaio il 2013, l’entrata in vigore di un nuovo **Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi** (cosiddetta *Tares*) a copertura *dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa dai Comuni, e dai costi relativi ai servizi indivisibili dei Comuni*. Il nuovo tributo dovrebbe razionalizzare la materia dei prelievi sui rifiuti, caratterizzata attualmente dalla presenza di diverse forme di prelievo la *Tarsu* (Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani), la *Tia* (Tariffa d’igiene ambientale) e la *TIA-2*, utilizzate dai Comuni a seconda della dimensione e delle scelte fatte dalle Amministrazioni che, a seguito dell’introduzione della *Tares*, scompariranno definitivamente. Non si tratta però di una vera e propria novità in quanto la *Tares* (o *Res*) era già prevista nello schema del decreto legislativo correttivo del federalismo municipale approvato preliminarmente il *24 ottobre 2011* dal Consiglio dei Ministri presieduto da

Berlusconi, che giace ancora in Parlamento. Il nuovo tributo dovrà essere pagato da chiunque possieda, occupi o detenga, a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti urbani, indipendentemente dalla loro destinazione d'uso. Il tributo è dovuto in base a una tariffa commisurata all'anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria. La tariffa è collegata alla quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri che saranno determinati con regolamenti ministeriali. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie assoggettabile al tributo è pari all'80% della superficie catastale; per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile. Alla tariffa determinata come sopra, si applica una maggiorazione pari a 0,30 euro per metro quadrato, *a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei Comuni*, i quali possono, con deliberazione del Consiglio comunale, modificare in aumento la misura della maggiorazione fino a 0,40 euro, anche graduandola in ragione della tipologia dell'immobile e della zona ove è ubicato. In pratica la tariffa è composta da due quote: una fissa ed una variabile; *la prima destinata a coprire i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento* e la seconda finalizzata alla *copertura dei costi relativa ai servizi indivisibili dei Comuni*.

Tassazione dei capitali scudati e delle attività finanziarie estere

Il Decreto Monti, allo scopo di reperire risorse, aveva inizialmente previsto un prelievo aggiuntivo e straordinario (una tantum) nella misura *dell'1,5% sui capitali fatti rientrare in Italia* attraverso lo *scudo fiscale*.

Per saperne di più... Lo scudo fiscale

Lo scudo fiscale in Italia ha avuto diverse edizioni: nel 2001-2003 (il primo e il secondo scudo fiscale) e nel 2009-2010 (il terzo e il quarto scudo fiscale). Per scudo fiscale s'intende in generale una norma che ha lo scopo di regolarizzare il *rientro dei capitali in Italia* detenuti irregolarmente all'estero (soprattutto in paradisi fiscali, dove la tassazione è inesistente o comunque più bassa rispetto all'Italia). L'adesione allo scudo *preclude nei confronti del dichiarante e dei soggetti solidalmente obbligati ogni accertamento tributario o contributivo* limitatamente alle somme oggetto di rimpatrio o regolarizzazione. Lo scudo, inoltre, consente un'ampia copertura sotto il profilo dei reati penali tributari. Le varie edizioni di scudo fiscale hanno avuto in comune *l'onere per il contribuente di presentare una dichiarazione riservata* (con garanzia di anonimato) a un intermediario abilitato e il *versamento di un'imposta sostitutiva straordinaria* che è stata di diversa entità a seconda del momento dello scudo. Tale aliquota in Italia è stata fissata a livelli molto bassi (dal 2,5% al 5% e solo nel quarto scudo 6% e 7%); solo per fare un esempio i contribuenti americani che hanno portato illegalmente i propri soldi in paradisi fiscali hanno dovuto pagare per il rientro una sanzione pari al 25% della somma detenuta all'estero nel periodo 2003-2010.

Nel corso del suo iter parlamentare, però, il testo della norma è stato completamente rivisto prevedendo, in luogo di una tassazione *una tantum*, un'**imposta di bollo speciale annuale** nella misura del *4 per mille*. Per gli anni 2012 e 2013, l'aliquota è stata determinata in misura pari rispettivamente al *10 per mille* e al *13,5 per mille*. Gli intermediari dovranno effettuare il versamento entro il 16 febbraio di ciascun anno con riferimento al valore delle attività esistenti ed ancora segretate al 31 dicembre dell'anno precedente, fatta eccezione per il versamento 2012 dove andrà considerato il valore delle attività segretate al 6 dicembre 2011.

La versione finale della Manovra Monti prevede altresì che *per le attività finanziarie* oggetto di emersione che, alla data del 6 dicembre 2011, *sono state in tutto o in parte prelevate dal rapporto di deposito amministrazione o gestione* acceso per effetto della procedura di emersione ovvero comunque dismesse, sia dovuta, per il solo anno 2012 (una tantum), un'**imposta straordinaria sulle attività prelevate o dismesse** pari al *10 per mille*. Per quanto riguarda le modalità e i termini di versamento si applicano le disposizioni previste per l'imposta di bollo speciale.

	Imposta di bollo speciale	Imposta straordinaria
<i>Base imponibile</i>	Attività finanziarie ancora segretate	Attività finanziarie, oggetto di emergenza, prelevate o dismesse
<i>Aliquota</i>	10 per mille 2012; 13,5 per mille 2013; 4 per mille a regime	10 per mille 2012
<i>Versamento</i>	Entro il 16 febbraio di ciascun anno	Entro il 16 febbraio 2012

Imposta di bollo sui titoli e sui conti correnti

Dopo pochi mesi dall'entrata in vigore dell'imposta di bollo sui conti titoli tenuti presso gli intermediari finanziari (D.l. n. 98 del 6/7/2011), il governo Monti, nella manovra "salva-Italia", ha deciso di riscrivere totalmente la norma. Prima della manovra l'imposta si applicava sulle comunicazioni, ossia i rapporti che le banche e gli intermediari finanziari inviano ai propri clienti in relazione ai depositi titoli, ossia quei contratti in base ai quali la banca custodisce e amministra per conto del cliente titoli in generale. Il meccanismo precedente, introdotto dalla manovra estiva, teneva conto per l'applicazione del bollo del valore nominale o di rimborso del titolo (diviso per scaglioni) e dell'anno di applicazione (biennio 2011-2012 e dal 2013).

Imposta di bollo prima della Manovra Monti (D.l. n.98/2011)		
Valore conto titoli	Bienni 2011-2012	Dal 01/01/2013
fino a 49.999 euro	34,20 euro	34,20 euro
da 50.000 euro a 149.999 euro	70,00 euro	230,00 euro
da 150.000 euro fino a 499.999 euro	240,00 euro	780,00 euro
Da 500.000 euro	680,00 euro	1.100,00 euro

Con la manovra le regole cambiano nuovamente. La tassazione non sarà più pari a un importo fisso, ma sarà *proporzionale al controvalore del dossier titoli* (una sorta di *mini patrimoniale*) che si estenderà *anche ai fondi di investimento, sia mobiliari che immobiliari, polizze assicurative, pronti contro termine e altri strumenti di risparmio similari* (in pratica saranno soggetti a tassazione tutti gli strumenti finanziari, anche quelli che non si trovano materialmente in un dossier). Restano esclusi dalla tassazione i fondi sanitari e i fondi pensione. La nuova tassazione proporzionale è pari *all'1 per mille per l'anno 2012*, che salirà *all'1,5 per mille nel 2013*. Per il 2012 sono previste una *soglia minima* per l'imposta di 34,20 euro e una *soglia massima* di 1.200 euro all'anno. Dal 2013, scomparirà il tetto massimo e rimarrà in vigore la sola soglia minima di 34,20 euro.

Esempio – Calcolo dell'imposta di bollo sugli strumenti finanziari

Un soggetto che detiene nel 2012 un dossier titoli modesto, supponiamo di 10.000,00 euro, pagherà un'imposta di bollo di 34,20 euro all'anno. Infatti, sebbene il bollo effettivamente dovuto è di 10 euro (1 per mille di 10.000 euro), il contribuente dovrà pagare 34,20 euro, che rappresenta la soglia minima. Di contro, chi ha un dossier titoli nello stesso anno con 2 milioni di euro dovrà pagare un'imposta di bollo di 1.200,00 euro (soglia massima) e non 2.000,00 euro, che normalmente avrebbe dovuto pagare con l'applicazione dell'aliquota dell'1 per mille. Dal 2013, invece, il secondo soggetto dovrà pagare di imposta di bollo 3.000,00 euro (pari all'1,5 per mille di 2 milioni di euro), non esistendo più la soglia massima.

La manovra istituisce, inoltre, **un'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero** da persone fisiche residenti in Italia. Quest'ultima è pari *all'1 per mille annuo* per il 2011 e 2012 e *all'1,5 per mille* a decorrere dal 2013. La base imponibile è costituita dal valore delle attività finanziarie, composto dal valore di mercato, rilevato al termine di ogni anno solare

nel luogo in cui sono detenute le attività finanziarie, anche usando la documentazione dell'intermediario estero di riferimento per le singole attività e, in mancanza, secondo il valore nominale o di rimborso. Dall'imposta dovuta si deduce, fino a concorrenza del suo ammontare, un credito d'imposta pari all'ammontare dell'eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato in cui sono detenuti i prodotti e gli strumenti finanziari. L'imposta dovrebbe garantire un gettito di 8,9 milioni nel 2012 e 2013 e 13,4 milioni dal 2014.

Il legislatore è, infine, intervenuto anche **sull'imposta di bollo dovuta in misura fissa sugli estratti di conto corrente bancari e postali delle persone fisiche**. Innanzitutto, a partire dal 2012, l'imposta di bollo da 34,20 euro – già applicata attualmente nei conti correnti bancari e postali – sarà estesa anche ai *libretti di risparmio anche postali*. Inoltre, chi ha in giacenza meno di 5.000,00 euro sarà esentato dal pagamento del bollo. Questa accortezza si è resa necessaria per l'abbassamento dell'uso del contante a 1.000 euro e di conseguenza – come vedremo – l'esigenza per tutti i contribuenti di aprire un conto corrente bancario e postale per effettuare i pagamenti (ovvero per accreditare gli stipendi e le pensioni) superiori a tale soglia. Per i conti correnti e sui libretti bancari e postali intestati a *soggetti diversi dalle persone fisiche* è invece previsto l'incremento dell'imposta di bollo di 26,20 euro; per questi soggetti, infatti, l'imposta da quest'anno passerà da 73,80 euro a 100,00 euro l'anno.

Agevolazioni alle imprese

Sul fronte della crescita la manovra Monti introduce due provvedimenti di forte impatto sulle imprese: *il premio per la capitalizzazione delle imprese* e *la deducibilità integrale del costo del lavoro sull'imposta regionale sulle attività produttive (Irap)*.

Il primo provvedimento "**Aiuto alla crescita economica**" (cosiddetta **Ace**, ovvero *Allowance for Corporate Equity*) ricorda la vecchia *Dual income tax*, agevolazione introdotta nel nostro ordinamento con la Riforma Visco del 1996 (dal nome di Vincenzo Visco, Ministro dell'Economia e delle Finanze del governo Prodi). Ricordiamo che la Dit è stata abolita, dopo alterne vicende, nel 2004, con l'introduzione dell'Ires, che aveva sostituito l'Irpeg.

La Dual Income Tax (Dit)

La *Dual income tax*, letteralmente "doppia tassa sul reddito" o "tassazione duale", è un criterio di tassazione alternativo che vuole *favorire la capitalizzazione di imprese e società*. In pratica, si tratta di tassare gli utili d'impresa con due aliquote: quella normale (Irpef o Irpeg) e una agevolata (19 %). La Dit italiana, si applicava sia alle società di capitali sia alle società di persone (in nome collettivo, in accomandita) e agli imprenditori individuali, in contabilità ordinaria. La Dit si basava su un principio semplice: attribuire agli incrementi netti del patrimonio dell'azienda (aumenti meno riduzioni), avvenuti attraverso conferimenti in denaro da parte dei soci (o dell'imprenditore), un tasso di rendimento (cosiddetto *cro* – coefficiente di remunerazione ordinaria, stabilito dal Ministero delle Finanze), come se si trattasse di un investimento finanziario. Tale remunerazione ordinaria era calcolata in modo tale da riflettere il costo opportunità per il socio (o l'imprenditore) dell'investire i propri capitali nell'impresa, piuttosto che in titoli obbligazionari o altri impieghi finanziari alternativi (peraltro tassati ad aliquote più basse rispetto alla tassazione d'impresa). Il meccanismo aveva altresì l'obiettivo di eliminare i vantaggi tributari che si creavano a favore delle imprese che si finanziavano con debito (accensione di mutui onerosi) anziché con capitale proprio. Infatti, prima dell'introduzione della Dit, il socio o l'imprenditore non avevano alcun interesse a capitalizzare direttamente l'impresa, in quanto non erano previste agevolazioni fiscali (deduzioni o tassazioni agevolate). Di contro, la possibilità di dedurre dal reddito d'impresa gli interessi passivi sui mutui ricevuti (per esempio dalle banche) ottenendo un risparmio d'imposta, rendeva (e rende ancora oggi, sebbene in misura meno marcata) maggiormente appetibile il ricorso del capitale di rischio per il finanziamento dell'attività. Gli elementi che concorrevano alla determinazione della Dit erano: la consistenza del capitale investito alla chiusura dell'esercizio in corso al 30 settembre 1996 (per società di persone e imprese individuali il 31/12/1996); la variazione in aumento del capitale investito alla chiusura di ciascun periodo d'imposta; il reddito d'impresa conseguito; l'applicazione di un coefficiente al capitale investito, in modo da ottenere una sorta di "rendimento finanziario". Per il 1997 il coefficiente-

te di remunerazione fu fissato al 7%. Un esempio chiarirà il meccanismo, ipotizziamo che nel bilancio di un'impresa individuale in contabilità ordinaria alla fine del 1997 si fosse registrato un aumento del capitale investito - rispetto al 1996 - di 50.000,00 euro e che la stessa impresa in quell'anno avesse prodotto utili per 14.000, 00 euro. Sull'incremento patrimoniale andava applicato il cro del 7% (50.000,00 euro x 7% = 3.500,00 euro) ottenendo così la quota di utile da assoggettare ad aliquota agevolata del 19%. Nel caso ipotizzato l'imprenditore avrebbe pagato su 3.500,00 euro il 19% (aliquota agevolata) e sui restanti 11.500,00 euro avrebbe applicato le normali aliquote progressive Irpef. Il meccanismo aveva altresì l'obiettivo di eliminare i vantaggi tributari che si creavano a favore delle imprese che si finanziavano con debito (accensione di mutui onerosi) anziché con capitale proprio. Infatti, prima dell'introduzione della Dit, il socio o l'imprenditore non aveva alcun interesse a capitalizzare direttamente l'impresa in termini di deduzioni o di tassazione avendo la possibilità di dedurre dal reddito gli interessi passivi, ottenendo un risparmio d'imposta.

L'obiettivo della nuova Ace – così come lo era per la Dit – è quello di fornire un *aiuto alla crescita economica mediante una riduzione della imposizione sui redditi derivanti dal finanziamento con capitale di rischio, nonché ridurre lo squilibrio del trattamento fiscale tra imprese che si finanziano con capitale di debito e imprese che si finanziano con capitale proprio.* Destinatari delle nuove agevolazioni sono – così come per la Dit – sia le società di capitali sia le società di persone (Snc e Sas) e le imprese individuali *in contabilità ordinaria*. Le modalità di applicazione dell'agevolazione per i soggetti Irpef (imprese individuali e società di persone) saranno stabilite con apposito provvedimento di prossima emanazione, in modo da garantire un beneficio conforme a quello stabilito per i soggetti Ires. L'agevolazione – diversamente da quanto previsto dalla Dit - consiste nella possibilità di dedurre dal reddito d'impresa annuale un importo corrispondente al *rendimento nozionale* del nuovo capitale proprio, che si determina applicando le variazioni in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2010. Il *rendimento nozionale* del nuovo capitale proprio è valutato mediante l'applicazione di un'aliquota percentuale individuata annualmente con decreto dal MEF da emanare ogni anno entro il 31 gennaio, tenendo conto dei rendimenti finanziari medi dei titoli obbligazionari pubblici, aumentati di ulteriori tre punti percentuali a titolo di compensazione del maggior rischio. In via transitoria, per il primo triennio di applicazione (2011-2013), *l'aliquota del rendimento nozionale è fissata al 3%*. La parte del rendimento nozionale che supera il reddito complessivo netto dichiarato è computata in aumento dell'importo deducibile dal reddito dei periodi d'imposta successivi. Anche per la *determinazione dell'incremento del capitale di rischio* molte sono le analogie con la Dit. Ai fini dell'incremento di patrimonio, rilevano:

- come *variazioni in aumento*, i *conferimenti in denaro* (aumenti di capitale sociale, versamenti di soprapprezzo azioni o quote, versamenti in conto capitale o a fondo perduto, conversione in azioni di prestiti obbligazionari convertibili) nonché *gli utili accantonati a riserva* ad esclusione di quelli destinati a riserve non disponibili;
- come *variazioni in diminuzione*: le riduzioni *del patrimonio netto* con attribuzione, a qualsiasi titolo (riserve di utili, riserve di soprapprezzo azioni o quote, capitale sociale o altre riserve di capitale), ai soci o partecipanti; *gli acquisti di partecipazioni in società controllate*; *gli acquisti di aziende o di rami di aziende*.

Determinazione dell'incremento del capitale di rischio (differenza positiva tra variazioni in aumento e variazioni in diminuzione)	
Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione
I <i>conferimenti in denaro</i> nonché <i>gli utili accantonati a riserva</i> a esclusione di quelli destinati a riserve non disponibili.	a) Le <i>riduzioni del patrimonio netto</i> con attribuzione, a qualsiasi titolo, ai soci o partecipanti.
	b) <i>Gli acquisti di partecipazioni in società controllate</i> .
	c) <i>Gli acquisti di aziende o di rami di aziende</i> .

I conferimenti in denaro rilevano a partire dalla data del loro versamento, mentre quelli derivanti dall'accantonamento degli utili a riserva rilevano a partire dall'inizio dell'esercizio in cui la ri-

serva è formata. I decrementi rilevano, invece, a partire dall'inizio dell'esercizio in cui si sono verificati.

Per il primo anno di applicazione della disposizione, il capitale proprio esistente alla chiusura dell'esercizio in corso è costituito dal patrimonio netto risultante dal relativo bilancio, senza tener conto dell'utile del medesimo esercizio.

Tenuto conto che per il primo triennio di applicazione dell'agevolazione l'aliquota del rendimento nozionale è fissata al 3% risulta agevole calcolare il risparmio d'imposta per una società di capitali. Come sappiamo, infatti, le società di capitali sono soggette a Ires con aliquota proporzionale del 27,5%, pertanto il risparmio d'imposta corrisponde al 3% del 27,5% (0,825%) annuo, da applicare all'incremento patrimoniale. Tale deduzione dall'imponibile Ires opera nell'anno dell'aumento del patrimonio e in ciascun esercizio successivo fino a quando il patrimonio non diminuisce in seguito ad assegnazione o rimborso dei soci. *Per le imprese di nuova costituzione tutto il patrimonio conferito in denaro costituisce incremento di capitale proprio rilevante per l'agevolazione.* Vale la pena ricordare che il nuovo beneficio non rileva ai fini Irap.

Esempio – Calcolo dell'Ires con applicazione del meccanismo Ace

Consideriamo la Beta SpA con un patrimonio netto di 200.000 euro, che nel corso del 2011 è stata ricapitalizzata dai soci per altri 100.000 euro, con un nuovo patrimonio netto di 300.000 euro. La Beta Spa a fine anno chiude con un utile prima delle imposte di 80.000 euro, pari al reddito imponibile. Senza la nuova agevolazione la società avrebbe pagato di Ires 22.000 euro (80.000 euro x 27,50%). Con l'agevolazione, invece, occorre calcolare il 3% dell'incremento del patrimonio 2011 (3% di 100.000,00) pari a 3.000 euro e dedurre tale somma dal reddito 2011 (80.000 – 3.000) ottenendo un reddito imponibile di 77.000. A quest'ultimo occorre applicare l'aliquota Ires del 27,50% e calcolare l'imposta dovuta pari a 21.175 euro. Come si può notare la differenza tra i due importi dovuti (senza e con agevolazione) è di 825 euro (22.000 euro – 21.175 euro), che corrisponde appunto allo 0,825% dell'incremento patrimoniale del 2011. La deduzione di 3.000 euro sul reddito imponibile opererà anche negli anni successivi, sempreché il patrimonio non subisca delle riduzioni.

A ben vedere, con il meccanismo dell'Ace viene di gran lunga ridotto lo squilibrio esistente tra il trattamento fiscale delle imprese che si finanziano con il capitale del debito e quelle che lo fanno con il capitale proprio. Il legislatore, in pratica, ha riconosciuto anche a chi si finanzia con il capitale proprio *la possibilità di portare in deduzione come costo fiscale il rendimento nozionale dell'incremento patrimoniale.* Peraltro, se si considera che dopo la finanziaria 2008 (legge n. 244/2007) per le società di capitali la deduzione fiscale degli interessi passivi, pagati su mutui ricevuti (capitale di debito), prevista dall'articolo 96 del Tuir ha subito forti limitazioni si comprende come il divario in termini di risparmio fiscale tra finanziamento con capitale proprio o capitale di debito si sia notevolmente assottigliato.

Ripassiamo i concetti: la deducibilità degli interessi passivi per i soggetti Ires (articolo 96 Tuir)

Gli interessi passivi sono interamente deducibili fino a concorrenza degli interessi attivi e altri proventi equiparati. L'eventuale eccedenza è *deducibile* nel limite del 30% del *risultato operativo lordo della gestione caratteristica* (cosiddetto Rol). Per *risultato operativo lordo della gestione caratteristica* si intende la differenza tra il *valore della produzione* (macro-categoria A del Conto economico) e i *costi della produzione* (macro categoria B del Conto economico) di cui all'articolo 2425 del Codice civile. Dai costi della produzione vanno esclusi gli *ammortamenti* dei beni materiali e immateriali (voci B10a e B10b), e i *canoni di locazione finanziaria* dei beni strumentali (inclusi nella voce B8). La quota del Rol non utilizzata per la deduzione degli interessi passivi può essere aggiunta al Rol degli anni successivi, aumentando così il livello della soglia di indeducibilità. Gli interessi passivi che, in seguito al calcolo sopra illustrato sono indeducibili, possono essere *rinviiati ai periodi d'imposta successivi*. Anche per gli interessi passivi rinviati al futuro si applica la regola che l'eccedenza degli interessi passivi su quelli attivi non deve superare il 30% del risultato operativo lordo.

Altro incentivo alla crescita è rappresentato *dalla totale deducibilità dell'Imposta regionale sulle attività produttive (Irap) sul costo del lavoro dal reddito d'impresa da assoggettare a Irpef o Ires.* Come si ricorderà, il decreto istitutivo dell'Irap (art. 1, D.Lgs. n. 446/1997) preve-

deva la *indeducibilità ai fini delle imposte sui redditi (Irpef e Ires) del tributo*. Successivamente (art. 6 del D.l. n. 185/2008), tale principio era stato modificato, anche per evitare problemi di in-costituzionalità, consentendo la deducibilità ai fini Ires e Irpef di *una quota pari al 10% dell'Irap pagata a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008*. Tale percentuale era riferita *forfetariamente* alla parte imponibile degli *interessi passivi e oneri assimilati*, nonché alla quota imponibile delle *spese per il personale dipendente e assimilato*. Con la manovra Monti si ritorna sull'argomento prevedendo che la quota di Irap deducibile ai fini delle imposte dirette è determinata con *l'esatto riferimento alla quota del costo del lavoro non deducibile ai fini Irap* (quindi al netto delle deduzioni previste dal D.Lgs n. 446/1997 e cioè: contributi Inail; cuneo fiscale per i dipendenti assunti a tempo indeterminato; spese per apprendisti e disabili e per il personale assunto con contratti di formazione e lavoro, nonché per il personale addetto alla ricerca e sviluppo; deduzioni forfetarie concesse in misura variabile a scaglioni di valore della produzione). Questo non significa che scomparirà *la deduzione forfetaria del 10% dell'Irap pagata*; quest'ultima, infatti, *resterà in vigore in presenza di interessi passivi* e non più anche del costo del personale. In pratica, un soggetto passivo con costi per il personale e oneri finanziari beneficerà di *due deduzioni*: una *integrale sull'Irap pagata sul costo del lavoro* e una *forfetaria del 10% dell'Irap pagata per la presenza di oneri finanziari* (si badi che essendo una deduzione "forfetaria" non è commisurata alla somma degli oneri). La deducibilità piena dell'Irap sul costo del lavoro sui redditi Irpef e Ires opererà a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2012, applicando il principio di cassa (cioè l'Irap pagata nell'anno).

La manovra "salva-Italia" modifica anche gli **importi delle deduzioni dalla base imponibile Irap da cuneo fiscale** in determinati settori. Con questo provvedimento il Governo ha voluto incentivare l'occupazione di lavoratori di sesso femminile e giovani lavoratori. Le nuove deduzioni previste dal decreto, riguardano l'elevazione *delle deduzioni forfetarie dagli attuali 4.600 euro a 10.600 euro per i lavoratori assunti a tempo indeterminato se di sesso femminile ovvero di giovani sotto i 35 anni*. In più, nelle regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia) la deduzione forfetaria alternativamente prevista è di 15.200 euro se riferita sempre a lavoratori di sesso femminile o a giovani di età inferiore ai 35 anni (in precedenza era di 9.200 euro).

Incremento deduzioni forfetarie (cuneo fiscale) Irap		
	Prima della Manovra	Dopo la Manovra
Dipendenti di sesso femminile	4.600 euro	10.600 euro
Dipendenti con età inferiore ai 35 anni	4.600 euro	10.600 euro
Nelle regioni del Mezzogiorno la deduzione forfetaria per tutte e due le categorie è aumentata a 15.200 euro.		

Altri provvedimenti fiscali

Ancora una volta con la manovra "salva-Italia" si fa ricorso **all'innalzamento delle aliquote Iva per reperire risorse**. Dal 17 settembre 2011, infatti, con la "manovra di ferragosto" (legge n. 148/2011), il governo Berlusconi *aveva già aumentato l'Iva ordinaria*, suscitando numerose critiche per i probabili effetti sull'inflazione e sull'evasione, *portandola dal 20% al 21%*. Per comprendere le ragioni di questo *secondo innalzamento* delle aliquote è opportuno fare un passo indietro, quando il governo Berlusconi nella prima *manovra correttiva* (legge n. 111/2011) aveva previsto, per raggiungere il pareggio del bilancio, di reperire *40 miliardi* di euro in tre anni (4 miliardi di euro nel 2012, 16 miliardi di euro nel 2013 e 20 miliardi euro nel 2014) *attraverso il taglio lineare delle agevolazioni e detrazioni fiscali* (5% per il 2012, e del 20% a decorrere dal 2013). Ricordiamo che i tagli lineari riducono percentualmente le voci indipendentemente dalla loro rilevanza sociale (così i tagli avrebbero colpito indistintamente, per esempio, gli oneri deducibili e gli oneri detraibili). Il legislatore aveva previsto, però, allo scopo di evitare questi tagli, una "clausola di salvaguardia" (*art.40, comma 1 quater, legge n.111/2011*). In base a quest'ultima non si sarebbe fatto ricorso ai tagli lineari se entro il *30 settembre 2013* (data poi

anticipata al 30 settembre 2012 dalla legge n. 148/2011) fossero stati “adottati provvedimenti legislativi in materia fiscale e assistenziale aventi a oggetto il riordino della spesa in materia sociale, nonché l’eliminazione o riduzione dei regimi di esenzione, esclusione che si sovrappongono alle prestazioni assistenziali, tali da determinare effetti positivi sull’indebitamento netto”. Subito dopo il Ministro Tremonti, per attuare la “clausola di salvaguardia”, ha presentato alla Camera (il 26 luglio 2011) un disegno di legge concernente la “Delega al governo per la riforma fiscale e assistenziale”. Il disegno di legge ha continuato il suo iter, anche se le critiche sono state numerose. Dopo le dimissioni del governo Berlusconi, l’analisi in Commissione è continuata, anche se in un clima di incertezza sul futuro del provvedimento. In questo contesto, il governo Monti ha dovuto operare delle scelte per far fronte alle somme necessarie e già preventivate dal precedente governo per arrivare al pareggio del bilancio. Per evitare l’applicazione dei tagli lineari l’esecutivo ha, così, pensato di innalzare le aliquote Iva e di modificare l’articolo 40 della legge n.111/2011, che prevedeva appunto i tagli lineari. A tal fine, il governo Monti ha previsto, a decorrere dal primo ottobre 2012, nella manovra “salva- Italia” l’aumento delle aliquote Iva del 10% e del 21% di due punti percentuali, che passeranno rispettivamente al 12% e al 23%. Dal primo gennaio 2014 le aliquote aumenteranno di un altro mezzo punto percentuale, attestandosi al 12,50% e al 23,50%. L’aumento delle aliquote Iva potrà essere evitato qualora entro il 30 settembre 2012 – così come previsto nel testo della manovra – siano entrati in vigore provvedimenti legislativi in materia fiscale e assistenziale aventi a oggetto il riordino della spesa in materia sociale, nonché l’eliminazione o riduzione dei regimi di esenzione, esclusione che si sovrappongono alle prestazioni assistenziali, tali da determinare effetti positivi per le casse dello Stato (in pratica è prevista la stessa “clausola di salvaguardia” introdotta dal governo Berlusconi). Ove ciò non fosse realizzato, l’aumento di aliquote sarebbe permanente.

Effetti in termini di gettito, degli interventi sull’Iva		
	Variazioni aliquote Iva	Gettito previsto
Dal 17 settembre 2011 Dopo la legge n. 148/2011 (manovra di ferragosto)	Iva dal 20% al 21%	Anno 2011 - 4 miliardi di euro
Dal 1° ottobre 2012 Dopo la legge n. 214/2011 (manovra “salva- Italia)	Iva dal 10% al 12% Iva dal 21% al 23%	Anno 2012 – 3,2 miliardi di euro Anno 2013 – 13,1 miliardi di euro
Dal 1° gennaio 2014 Dopo la legge n. 214/2011 (manovra “salva- Italia)	Iva dal 12% al 12,50% Iva dal 23% al 23,50%	Anno 2014 – 16,4 miliardi di euro

Così come è già accaduto per la “manovra di ferragosto” se le aliquote del 10% e 21% dovessero passare rispettivamente al 12% e al 23% dovranno essere modificati gli attuali divisori previsti (articolo 27, secondo comma, Dpr n. 633/1972), per i commercianti al minuto, che devono “scorporare” l’Iva dall’intero corrispettivo. Questi soggetti, infatti, indicano nel registro dei corrispettivi gli importi, distinti per aliquota, comprensivi dell’imposta. Attualmente i corrispettivi sono divisi per i seguenti valori: 104, per l’aliquota Iva del 4%; 110, per l’aliquota Iva del 10%; 121, per l’aliquota Iva del 21% e successivamente moltiplicati per il quoziente 100. Quanto ottenuto si arrotonda per difetto o per eccesso, al centesimo di euro. Dopo l’entrata in vigore delle nuove aliquote del 12% e del 23% i divisori diventeranno rispettivamente 112 e 123. Non essendo prevista nella manovra Monti nessuna modifica all’art. 27 Dpr n. 633/1972 dovrà essere adottato prima del previsto innalzamento delle aliquote Iva un provvedimento ad hoc.

Esempio – Scorporo dell’Iva

Corrispettivi al 23% comprensivi di Iva pari a 3.600 euro. Calcolo dell’Iva:
 euro $[(3.600: 123) \times 100] =$ euro 2.926,8292 (che arrotondato diventa 2.926,83 euro)
 euro $(2.926,83 \times 23\%) =$ euro 673,17 Iva su corrispettivo (valore arrotondato)

Corrispettivi al 12% comprensivi di Iva pari a 2.000 euro. Calcolo dell’Iva:
 euro $[(2.000: 112) \times 100] =$ euro 1.785,7142 (che arrotondato diventa 1.785,71)
 euro $(1.785,71 \times 12\%) =$ euro 214,29 Iva su corrispettivo, (valore arrotondato).

La manovra prevede, inoltre, **un aumento dell’aliquota base dell’addizionale regionale Irpef che passa dallo 0,9% all’1,23%**, con un incremento pari allo 0,33%; tale aumento porterà un maggior gettito stimato in circa 2.215 miliardi. Questa nuova aliquota si applica anche:

- alle Regioni a statuto speciale (Valle D’Aosta, Friuli Venezia Giulia, Sicilia e Sardegna);
- alle Province autonome di Trento e Bolzano.

L’aumento dell’addizionale regionale dell’aliquota base si applica retroattivamente a partire dall’anno d’imposta 2011. All’aliquota base si potranno aggiungere gli eventuali incrementi liberati dalle singole Regioni, fino a un massimo, nel 2011, dello 0,5% (l’addizionale potrebbe raggiungere così un massimo dell’1,73%). Inoltre, per le Regioni in disavanzo di gestione del Servizio Sanitario Regionale e di mancato raggiungimento degli obiettivi di rientro dal disavanzo alle prese con il piano di rientro della sanità (Calabria, Molise e Campania) occorre aggiungere automaticamente, per l’anno 2011, un ulteriore 0,3%, arrivando a una addizionale regionale complessiva pari al 2,03% (1,23% + 0,5% + 0,3%), in luogo del precedente 1,73%.

Lotta all’evasione fiscale

La manovra “salva-Italia” contiene diversi provvedimenti volti a contrastare fenomeni evasivi ed elusivi posti in essere dai contribuenti. Tra i diversi provvedimenti varati ricordiamo: *la nuova soglia per l’uso del contante; l’obbligo per gli intermediari finanziari di comunicare all’Anagrafe tributaria qualsiasi operazione di natura finanziaria; le modifiche alla disciplina vigente in materia di accessi e controlli; il regime agevolato della trasparenza per professionisti, imprese individuali e società di persone; l’applicazione di sanzioni penali per tutti coloro che, in sede di accertamento tributario, trasmettono o esibiscono atti e documenti falsi.*

Dopo solo quattro mesi dal dimezzamento della **soglia dell’uso del contante e dei titoli al portatore** (legge n. 148/2011) il legislatore ritorna nuovamente sulla norma antiriciclaggio abbassando a 1.000 euro il limite. In pratica, la norma in esame porta da 2.500 euro a **1.000 euro**, la soglia dalla quale scatta l’obbligo della tracciabilità.

Dal 6 dicembre 2011 (entrata in vigore del decreto Monti) costituiscono operazioni vietate dal legislatore:

- il trasferimento di denaro contante, o di libretti di deposito bancario o postale al portatore, o di titoli al portatore fra soggetti diversi per importo pari o superiore a 1.000 euro. Il trasferimento è vietato anche quando è eseguito con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente frazionati;
- i pagamenti effettuati attraverso assegni bancari, postali e circolari e vaglia postali e cambiari emessi per importo pari o superiore a 1.000 euro qualora tali titoli non indichino il nome o la ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità. Il rilascio di assegni bancari, postali e circolari e di vaglia postali e cambiari liberi senza clausola di non trasferibilità può essere richiesto per iscritto dal cliente, se di importo inferiore a 1.000 euro, previo pagamento dell’imposta di bollo di 1,50 euro per singolo modulo di assegno o vaglia;
- il possesso di libretti di deposito bancari o postali al portatore con un saldo pari o superiore a 1.000 euro. Se gli stessi sono esistenti sarà necessario entro il termine ultimo del 31 marzo

2012 provvedere alla riduzione del saldo a una somma inferiore a 1.000 euro ovvero estinguerli.

<i>Evolutione dell'utilizzo dell'uso del contante nel tempo</i>	
Limite	Periodi
12.500 euro	fino al 29 aprile 2008
5.000 euro	dal 30 aprile al 24 giugno 2008
12.500 euro	dal 25 giugno 2008 al 30 maggio 2010
5.000 euro	dal 31 maggio 2010 al 12 agosto 2011
2.500 euro	dal 13 agosto 2011
1.000 euro	dal 6 dicembre 2011

Le sanzioni previste incidono non solo sul soggetto che compie l'irregolarità, ma anche su chi, tenuto a comunicarle agli enti competenti, omette tale obbligo. In particolare, si segnala che chi viola la soglia di 1.000 euro relativamente alle movimentazioni di denaro contante ovvero omette di inserire la clausola di non trasferibilità o la ragione sociale del beneficiario di un assegno superiore a 2.500 euro è assoggettato a una sanzione che va dall'1% al 40% dell'importo trasferito, con una sanzione minima non inferiore a 3.000 euro e a 15.000 euro per importi superiori a 50.000 euro. Viene, inoltre, inasprita la sanzione per i libretti di deposito bancari e postali al portatore con importo inferiore al limite che va dal 20 al 40% del saldo (se il saldo riguarda importi superiori a 50.000 euro le sanzioni minime e massime sono aumentate del 50%). E' disposta, però, una moratoria per le infrazioni commesse dal 6 dicembre 2011 al 31 gennaio 2012. Per le violazioni di importo non superiore a 250.000 euro è possibile altresì ricorrere *all'istituto dell'oblazione*. Attraverso l'oblazione è ammesso il pagamento di una *somma in misura ridotta* pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento, *entro il termine di 60 giorni* dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.

Il provvedimento prevede poi per favorire la modernizzazione e l'efficienza degli strumenti di pagamento, che *gli stipendi, le pensioni e i compensi comunque corrisposti dalla pubblica amministrazione centrale e locale e dai loro enti, e ogni altro tipo di emolumento a chiunque destinato di importo superiore a 1.000 euro debbono essere erogati mediante l'utilizzo di strumenti telematici* (accredito sui conti correnti bancari o postali dei creditori ovvero su altri strumenti elettronici di pagamento scelti dai beneficiari). Per i soggetti che percepiscono trattamenti pensionistici e sociali minimi, assegni e pensioni sociali, i conti correnti per l'accredito sono esenti da imposta di bollo e da costi bancari. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge sarà stipulata una convenzione tra il Ministero dell'Economia, Banca d'Italia, Abi e Poste Italiane per definire le caratteristiche di un conto corrente di base o di un conto di pagamento di base che le banche sono tenute ad offrire senza prevedere costi di gestione.

Per implementare i poteri degli uffici finanziari, allo scopo di recuperare base imponibile sottratta alla tassazione, a decorrere dal *primo gennaio 2012*, è stato introdotto, nella manovra, l'obbligo da parte di banche, poste, intermediari finanziari, organismi di investimento collettivo di risparmio e di ogni altro operatore finanziario di **comunicare all'Anagrafe tributaria** non soltanto *le movimentazioni di natura finanziaria* (dai conti correnti ai conti deposito) intrattenute con i loro clienti (a esclusione di quelle effettuate tramite bollettino di conto corrente postale, per un importo unitario inferiore a 1.500 euro) e *ogni altra informazione, relativa ai predetti rapporti, necessaria ai fini del controllo fiscale* (cosiddette operazioni "fuori conto": dalla richiesta di assegni in contanti, alla richiesta di bonifici per contanti, al cambio di valuta o al cambio di assegni), ma anche **l'importo delle singole operazioni finanziarie** esposte. In pratica, all'Anagrafe tributaria verranno trasmesse *le stesse informazioni contenute negli estratti conto inviati ai clien-*

ti. Tali dati saranno archiviati in un'apposita sezione dell'Anagrafe tributaria e le modalità della comunicazione verranno definite in un provvedimento attuativo del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, previa consultazione, tra l'altro, del *Garante per la protezione dei dati personali*. Si tratta di una misura che ha come finalità quella di consentire l'elaborazione, con procedure centralizzate, di *specifiche liste selettive di contribuenti "a maggior rischio di evasione" da sottoporre a successivo controllo fiscale*. Si tratta di un passo avanti rispetto al passato. Infatti, fino ad oggi, l'Amministrazione finanziaria disponeva soltanto dell'*archivio dei rapporti finanziari* (dove erano monitorati le tipologie di rapporto e le operazioni "fuori conto"); a tale archivio, gli ispettori del Fisco potevano accedere per formulare le richieste telematiche agli operatori finanziari per conoscere gli importi di ciascuna operazione finanziaria, al fine di porre in essere l'attività accertativa (cosiddette indagini finanziarie). Sugli esiti relativi all'emersione dell'evasione a seguito delle comunicazioni all'anagrafe tributaria dei rapporti finanziari, l'Agenzia delle Entrate trasmetterà annualmente una relazione riepilogativa al Parlamento.

Con la manovra Monti sono state apportate alcune **modifiche alle garanzie previste recentemente in tema di accessi e controlli da parte degli organi finanziari**. Come si ricorderà, con il decreto "Sviluppo" (Decreto legge n. 70/2011 convertito nella l. n. 106/2011), allo scopo di ridurre il peso della burocrazia che grava sulle imprese, *erano state apportate delle modifiche alla disciplina in materia di accessi e controlli, prevedendo, come limite massimo temporale per il controllo, la cadenza semestrale e una durata non superiore a quindici giorni*. Gli atti compiuti in violazione di tale regole avrebbero costituito, per i dipendenti pubblici, illecito disciplinare. Lo stesso provvedimento prevedeva per le *verifiche fiscali dei piccoli contribuenti* (imprese individuali e lavoratori autonomi), in contabilità semplificata, una durata massima di quindici giorni lavorativi, nell'arco di non più di un trimestre. Tali previsioni sono state, in parte, modificate dalla manovra Monti, eliminando il riferimento semestrale e la durata fino a 15 giorni. Chiarmente è venuta meno la responsabilità disciplinare dei dipendenti dell'Amministrazione Finanziaria connessa alla violazione. *Non ha subito modifiche, invece, la previsione normativa della durata massima di quindici giorni lavorativi, nell'arco di non più di un trimestre, per le verifiche fiscali svolte presso la sede di imprese in contabilità semplificata e lavoratori autonomi* (art. 12, comma 5, l. n. 212/2000, cosiddetto Statuto del contribuente).

Allo scopo di favorire la *trasparenza e l'emersione di base imponibile* delle imprese individuali o nella forma di società di persone (semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice) e di coloro che svolgono attività artistica o professionale il fisco, a decorrere dal primo gennaio 2013, introduce un **nuovo regime premiale per la trasparenza**. Si tratta di un regime volto a favorire un dialogo tra fisco e contribuente ed evitare così futuri contenziosi. Per accedere al nuovo regime, dal quale sono escluse le società di capitali, i contribuenti saranno tenuti:

- all'invio telematico all'Amministrazione finanziaria dei corrispettivi, delle fatture emesse e ricevute e delle risultanze degli acquisti e delle cessioni non soggetti a fattura;
- a istituire un conto corrente dedicato ai movimenti finanziari inerenti l'attività svolta;
- al pieno rispetto della normativa antiriciclaggio (consistente nel non operare transazioni in contanti pari o superiori a 1.000 euro).

L'applicazione del regime premiale della trasparenza si applica dietro opzione da esercitare in sede di dichiarazione dei redditi presentata nel periodo d'imposta precedente a quello di sua applicazione (in pratica nel 2012 per chi intende adottare il nuovo regime dal 2013).

A fronte di questi obblighi i contribuenti potranno godere di una serie di vantaggi, che saranno individuati in modo specifico da un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate. In generale, per tutti i contribuenti le agevolazioni previste possono essere così riassunte:

- predisposizione in forma automatica da parte dell'Agenzia delle Entrate di tutti gli adempimenti Iva, modello 770 e Cud;
- esonero da emissione di scontrini e ricevute;
- accelerazione del rimborso o della compensazione dei crediti Iva, abolizione del visto di conformità per le compensazioni superiori a 15.000 euro e esonero dalla prestazione di garanzia per i rimborsi Iva.

Per i contribuenti in contabilità semplificata le agevolazioni, invece, consisteranno:

- nella determinazione del reddito con il principio di cassa (solo per le imprese);
- nella predisposizione in forma automatica da parte dell’Agenzia delle Entrate delle dichiarazioni dei redditi Irpef e dell’Irap;
- nell’esonero dalla tenuta delle scritture contabili rilevanti ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap e dalla tenuta del registro dei beni ammortizzabili;
- nell’esonero dalle liquidazioni, dai versamenti periodici e dal versamento dell’acconto ai fini Iva.

Lo “scambio” trasparenza – semplificazioni		
Condizioni per l’accesso al regime	Semplificazioni (altri elementi sono ancora da individuare con un prossimo provvedimento)	
	Per tutti	In più per i semplificati
Invio telematico di tutte le fatture e documenti rilevanti	Predisposizione da parte dell’Agenzia delle Entrate degli adempimenti Iva, Modello 770 e Cud	Determinazione del reddito secondo il principio di cassa (imprese)
Conto corrente dedicato all’attività	Niente più valenza fiscale dello scontrino o della ricevuta	Adempimenti dichiarativi (Irpef e Irap) effettuati dall’Agenzia delle Entrate
Rispetto delle norme antiriciclaggio	Niente più garanzie per ottenere i rimborsi Iva o visto di conformità per la compensazione Iva	Soppresso l’obbligo di tenuta delle scritture contabili
		Esonero da adempimenti Iva

In linea con il provvedimento appena analizzato la manovra prevede, anche, **agevolazioni per i contribuenti soggetti al regime di accertamento basato sugli studi di settore e che dichiarano ricavi o compensi pari o superiori a quelli risultanti dalla relativa applicazione** (del software Ge.Ri.Co.). In pratica, per questi contribuenti sono:

- preclusi gli accertamenti basati su presunzioni semplici;
- ridotti di un anno i termini di decadenza dell’accertamento;

Inoltre, l’accertamento sintetico è consentito solo se il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno un terzo quello dichiarato. I benefici si applicano a condizione che il contribuente, oltre ad essere coerente con gli studi medesimi, abbia regolarmente assolto gli obblighi di comunicazione dei dati

Ripassiamo i concetti: gli studi di settore
<p>Gli studi di settore sono utilizzati dall’Amministrazione finanziaria per determinare i ricavi e i compensi che con ragionevole probabilità possono essere attribuiti ai contribuenti. Questo strumento è il frutto di un accordo di reciproca collaborazione tra Amministrazione finanziaria e contribuenti (imprenditori e lavoratori autonomi), che a partire dal 1996 hanno collaborato con il fisco fornendo, attraverso dei questionari, i dati necessari per la preparazione degli studi. Tutti i dati raccolti dal fisco sono stati successivamente studiati e elaborati e hanno consentito la costruzione di un programma statistico che è alla base di ogni studio di settore: il software Ge.Ri.Co. (Gestione Ricavi o Compensi). In pratica, in sede di dichiarazione dei redditi, l’imprenditore o il professionista inserendo i dati contabili ed extracontabili relativi alla propria attività riescono a sapere, attraverso il programma (Ge.Ri.Co.) il valore del ricavo teorico considerato “ragionevole”. Conosciuto il responso, il contribuente, con ricavi o compensi inferiori a quelli considerati “congrui” dallo studio, potrà “adeguarsi”, in dichiarazione, alle indicazioni dello studio. Le imprese e i professionisti che dichiarano meno di quanto indicato dagli studi (non congrui) sono convocati dagli uffici fiscali e dovranno spiegare le ragioni per cui non hanno realizzato il livello minimo presunto di ricavi. Se questo confronto risulterà infruttuoso, il soggetto passivo sarà accertato in base agli studi di settore.</p>

La manovra “salva-Italia” prevede, inoltre, l’applicazione di **sanzioni penali per tutti coloro i quali esibiscono o trasmettono al fisco, ove richiesto, atti o documenti falsi**. La *trasmissione o l’esibizione di atti o documenti falsi in tutto o in parte* ovvero *la fornitura di dati e notizie non*

rispondenti al vero, in occasione di richieste da parte degli organi di accertamento effettuate nell'esercizio dei poteri di cui agli articoli 32 (Poteri degli Uffici) e 33 (Accessi, verifiche e ispezioni) del Dpr n. 600/1973, nonché degli articoli 51 (Attribuzioni e poteri degli uffici IVA) e 52 (Accessi, verifiche e ispezioni) del Dpr n. 633/1972, è sanzionata penalmente. Nel caso di esibizione di atti o documenti falsi il reato si manifesta in maniera autonoma rispetto ad altri reati (per esempio in caso di esibizione di false fatture si commettono due reati: quello di falsa fatturazione e quello di esibizione di documenti falsi). Il comportamento di chi fornisce dati e notizie non rispondenti al vero è, invece, sanzionato penalmente solo se, a seguito delle richieste fatte dall'Amministrazione finanziaria, si configurano reati tributari (in base al decreto legislativo n. 74/2000) in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto. La nuova norma prevede che le violazioni indicate siano punite come false autocertificazioni, per effetto del richiamo all'art. 76 del Dpr n. 445/2000 (false comunicazioni al fisco) e quindi alle disposizioni di cui agli artt. 482 e 483 del codice penale in materia di falsità materiale ideologica (reato punito con la reclusione a tre anni). Prima di questo provvedimento le omissioni o le reticenze dei contribuenti, in sede di verifica tributaria o di richiesta di dati e notizie (per esempio: questionari o accertamenti) o ancora dichiarazioni riportate sui processi verbali di constatazione) erano punibili con una sanzione amministrativa da 206 euro a 1.032 euro (art.11, comma 1, D.Lgs. n. 471/1997).

Altre norme per contrastare l'evasione fiscale	
Canone speciale Rai	Le imprese e le società hanno l'obbligo di indicare, <i>nella dichiarazione dei redditi</i> , il numero di abbonamento speciale alla radio o alla televisione (si pensi ai pubblici esercizi, ai locali aperti al pubblico, o comunque fuori dall'ambito familiare, o agli apparecchi televisivi impiegati a scopo di lucro diretto o indiretto), sia ai fini dell'applicazione della tariffa di abbonamento radiotelevisivo speciale, sia ai fini della verifica del pagamento del canone di abbonamento radiotelevisivo speciale. Secondo stime governative il 90% degli obbligati a pagare il canone RAI speciale omettono di versare l'imposta.
Prorogati i termini per i controlli dei condoni	Il termine del 31 dicembre 2012, previsto dal decreto di Ferragosto (DI n. 138/2011), per eseguire i controlli nei confronti di coloro che non hanno pagato le rate dei condoni del 2002 (o che hanno pagato solo la prima rata), è prorogato di un ulteriore anno al 31 dicembre 2013.
Abolizione dei Consigli tributari nei Comuni	Dopo diversi provvedimenti legislativi volti a valorizzare, favorire e rendere obbligatoria l'istituzione dei Consigli tributari nei Comuni, con la manovra Monti si è decisa la loro abolizione. I Consigli tributari avrebbero dovuto avere – almeno nelle intenzioni del legislatore – un ruolo di collaborazione con il Comune nell'attività di partecipazione all'accertamento dei tributi erariali. La mancanza di linee precise su cosa dovessero fare e su come dovessero essere composti ne hanno determinato la loro abolizione. Pertanto, le norme che imponevano la costituzione dei Consigli tributari (art.18 , Decreto legge n 78/2010) sono state abrogate, fermo restando la partecipazione dei Comuni all'attività di accertamento, così come prevista nell'art.44 del Dpr n. 600/1973 recante "Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi". Vengono, infine, abrogate le disposizioni del decreto legge 138/2011 che prevedevano, in caso di non costituzione, entro il 31 dicembre 2011, dei Consigli tributari la non attribuzione ai Comuni, per il triennio 2012-2014, dell'intero ammontare (100%) del maggior gettito ottenuto a seguito degli stessi nell'attività di accertamento, in luogo del 50% per cento delle somme riscosse.